



**A tutti i Comitati L.N.D.  
Al Dipartimento Interregionale  
Al Dipartimento Calcio Femminile  
Alla Divisione Calcio a Cinque  
Loro Sedi**

**CIRCOLARE N° 51/CS**

**Oggetto: 16 marzo 2022 – Scadenza del termine di versamento dell'IVA annuale – Riepilogo della disciplina IVA**

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 10-2022 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Massimo Ciaccolini

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
Giancarlo Abete

## CENTRO STUDI TRIBUTARI

### CIRCOLARE N. 10 – 2022

#### **Oggetto: 16 marzo 2022 - Scadenza del termine di versamento dell'IVA annuale – Riepilogo della disciplina IVA**

Le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche, fatta eccezione per quelle che fruiscono, per opzione, del regime forfettario previsto dalla Legge n. 398 del 1991, sono chiamate al versamento entro il prossimo 16 marzo dell'IVA risultante dalla dichiarazione annuale IVA 2022 per il 2021 **che va prodotta tra il 1° febbraio ed il 30 aprile 2022.**

L'imposta va versata in unica soluzione o in un massimo di nove rate mensili pagabili entro il giorno 16 del mese successivo con l'applicazione, su ogni rata, dopo la prima, del 33% per mese. In sostanza, sulla seconda rata va applicata la maggiorazione dello 0,33%, sulla terza rata va applicata la maggiorazione dello 0,66%, sulla quarta lo 0,99%, fino alla nona rata che sarà gravata di una maggiorazione del 2,64%.

Il saldo dell'IVA annuale potrà essere versato anche nei termini previsti per il pagamento delle imposte REDDITI, IRES/IRAP a saldo, applicando, però, una maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2022.

Con l'occasione si riepilogano sinteticamente gli adempimenti ai fini IVA cui sono tenute le ASD e le SSD che sono obbligate alla presentazione della dichiarazione IVA annuale.

I versamenti dell'IVA vanno eseguiti mensilmente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento.

I contribuenti con volume d'affari commerciale non superiore a 400.000,00 euro annuo possono optare per il versamento trimestrale dell'imposta da effettuare entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri con la maggiorazione dell'interesse dell'1%. Il versamento relativo al quarto trimestre va effettuato entro il 16 marzo dell'anno successivo in uno con il pagamento dell'IVA relativa all'anno con la stessa maggiorazione dell'1%.

Ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 193/2016, va effettuata la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, entro l'ultimo giorno del 2° mese successivo ad ogni trimestre, a prescindere dall'entità dei ricavi, dell'importo, dei dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'art. 25 del DPR n. 633/1972.

#### **Soggetti in regimi forfettizzati-**

**I soggetti con proventi commerciali annui non superiori a 25.822,84 euro**, determinano la base imponibile IVA nella misura del 50% dei corrispettivi riscossi senza possibilità di alcuna detrazione; si applica poi l'aliquota IVA di riferimento. Non sussiste obbligo di fatturazione in quanto è possibile certificare i corrispettivi percepiti anche con ricevuta fiscale o con lo scontrino manuale o prestampato a tagli fissi in luogo dello scontrino fiscale.

E' previsto l'esonero dagli obblighi di annotazione dei corrispettivi, dalle liquidazioni, dalle dichiarazioni periodiche e dai relativi versamenti, ma sussiste **l'obbligo** della numerazione delle fatture ricevute e conservazione dei documenti, della dichiarazione IVA annuale e del versamento IVA annuale.

E' possibile optare per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari.

#### **Associazioni e Società Sportive che fruiscono della Legge n. 398/1991 –**

Alle ASD e SSD, con proventi commerciali annui non superiori a 400.000,00 euro, che optano per la Legge n. 398/1991, si applica l'art. 74, sesto comma, del DPR n. 633/1972.

I proventi derivanti da attività commerciale generica, spettacolistica, e da prestazioni pubblicitarie e sponsorizzazioni, fruiscono di una detrazione forfettaria IVA del 50%; per i proventi derivanti da diritti radio-TV, la detrazione si applica nella misura di 1/3.

**Sussiste l'obbligo di:**

- fatturazione per le prestazioni di pubblicità, sponsorizzazione e per la cessione di diritti Radio-TV;
- conservazione e numerazione delle fatture di acquisto;
- registrazione dei corrispettivi e proventi commerciali, entro il giorno 15 del mese successivo, nel Modello di cui al D.M. 11 febbraio 1997 anche per le attività occasionali;
- versamento trimestrale dell'IVA dovuta entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento senza applicazione di interessi, pari al 50% dell'IVA incassata su tutti i corrispettivi e proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali, ivi compresi quelli di pubblicità e sponsorizzazione ed ai due terzi dell'IVA incassata su fatture emesse per la cessione di diritti Radio-TV;

Si ricorda che sussiste, inoltre, l'obbligo della presentazione della dichiarazione REDDITI.

**E' previsto l'esonero da:**

- obbligo di fatturazione tranne che per le prestazioni di pubblicità, sponsorizzazione diritti Radio-TV;
- obblighi di registrazione salvo la tenuta del libro acquisti;
- obbligo di dichiarazione annuale IVA.